

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera
di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone Presidente

dott. Margherita Brunello Giudice

dott. Paola Cazzola Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura
di concordato preventivo presentato il 19.10.2013 dal
Presidente del Collegio dei Liquidatori della società
[redacted] spa in
liquidazione, con sede in Vicenza, Contra' [redacted]
1. in forza di delibera del Collegio dei Liquidatori del
21.3.2013, verbale Notaro [redacted] di Vicenza,
iscritta nel Registro delle Imprese, con la difesa
dell'avv. [redacted] di Padova, con domicilio
eletto presso lo Studio della dr.ssa [redacted] in
Vicenza, via Vecchia Ferraiera n. 59 (come da mandato in
calce a margine del ricorso);

- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto
l'attività di "studio, promozione, coordinamento,
regolazione e gestione di tutte le attività inerenti
ad un centro merci ed al sistema doganale, nonché di

tutte le infrastrutture ed i servizi ad essi comunque connessi in provincia di Vicenza";

- rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo:

- una relazione, aggiornata al 30.6.2013, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

- lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;

- l'elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;

- la relazione ex art. 161, co. 3, l.f. redatta il 30.9.2013 dal Gr. [redacted] professionista iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

- il verbale della delibera del Collegio dei Liquidatori del 21.3.2013, di determinazione del ricorso alla procedura di concordato preventivo ed il documento che comprova il deposito e l'iscrizione nel R.I. ex art. 2436 c.c.i.

- rilevato che la ricorrente, anche ai fini del calcolo delle maggioranze ex art. 177 l.f., ha suddiviso i creditori in 4 classi differenziate;

- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- visto l'art. 163 l.f.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- rilevato che dagli atti acquisiti risulta che la impresa ricorrente si trova in stato di crisi;

- rilevato che risulta allegata da parte della ricorrente società la documentazione indicata nell'art. 161 l.f.;

- rilevato che come fine della procedura è stata indicata la presumibile data del 31.12.2017;

- ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo della domanda fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria in questa sede, avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, giudizio che è, comunque, destinato a subire un riesame approfondito nell'ulteriore corso della procedura, anche all'esito degli accertamenti del Commissario Giudiziale;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161

L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla procedura richiesta;

- ritenuto che, comunque, il ricorrente dovrà tenere conto della capienza (anche dilazionata), dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182ter l.f.), stante il disposto dell'art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2013 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2013 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2013 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.", cosicché tale norma, prevista per il concordato "minore", può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato "maggiore" (nel senso voluto da Cass. 16 maggio 2012 n. 7667; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di

Giustizia 29 marzo 2013, nella causa C-500/10, Selvedere
Costruzioni srl);

P. Q. M.

visti gli artt. 163 L.P. e 181 L.F.;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo
della società [REDACTED]

[REDACTED] in liquidazione [REDACTED]

delega alla procedura di concordato il giudice dott.
Paola Cazzola;

nomina Commissario Giudiziale il Dr. Nerio De Bortolico
[REDACTED] (v.e) via [REDACTED], 10
ordina la convocazione dei creditori nell'Aula della

Corte di Assise al 2° piano (salvo diversa indicazione
in loco) del Tribunale di Vicenza, per il giorno 3/12/2013

[REDACTED] alle ore 10:00 in cui si discuterà della proposta e
si procederà alla votazione, con termine di giorni venti
per la comunicazione ai creditori del presente decreto;
per i voti non manifestati all'udienza o che perverranno
successivamente ad essa, comunque non oltre i venti
giorni successivi, si terrà conto soltanto dei voti che
perverranno presso la Cancelleria del Tribunale, entro
l'orario di apertura, con atto ivi depositato o per
telegramma, lettera, telefax e posta elettronica; ai
fini del voto, i creditori sono invitati a prendere
cognizione del ricorso ed allegati, e comunque della
relazione depositata dal Commissario giudiziale ai sensi

dell'art. 172 l.f., non oltre i dieci giorni ^{prima}
dell'adunanza;

fissa il termine di 15 giorni dalla comunicazione del
presente decreto per il deposito a cura della ricorrente
della somma di € 80.000,00, pari al 20% delle spese che
si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante
versamento su un libretto di deposito (da consegnare in
cancelleria) intestato alla procedura (e vincolato
all'ordine del G.O.), con avviso che, decorso il termine
indicato, il Commissario provvederà a norma dell'art.
173, co. 1, l.f.;

designa per il deposito l'istituto di credito Cassa di
Risparmio del Veneto;

dispone che vengano depositati in cancelleria i libri
contabili della società ricorrente al fine di eseguire
le annotazioni ex art. 170 L.F., per restituirli poi al
legale rappresentante della società ricorrente;

ordina che il presente decreto sia pubblicato e quindi
notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.

Vicenza, 10.10.2013.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN

Il Presidente

